

COMUNE DI CATANIA
XXVIII° Settore Affissioni & Pubblicità

REGOLAMENTO
(Pubblicità e Affissioni)

Approvato con Deliberazione Consiliare N. 102, nella seduta del 14 settembre 1994, munita del visto tutorio del CORECO Centrale N° 16061/16650 del 24 novembre 1994.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, COMPOSTO DA N. 27 (VENTISETTE) PAGINE, NUMERATE DAL N. 1 AL N. 27, E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 -

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento per la sua natura di fonte normativa secondaria integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "*imposta*" e per "*diritto*" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

ART. 2

Classificazione del comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, pari a 333.075 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Catania appartiene alla seconda classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

ART. 3

Divisione del Territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base agli articoli 12-14 e all'articolo 15 commi 1-3-5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Catania è suddiviso nelle seguenti categorie:

1.1. CATEGORIA SPECIALE:

essa è costituita dalle strade e dalle piazze elencate nell'apposita «*Tabella A*», annessa al presente Regolamento, per formarne parte integrante ed inscindibile, ivi compresi i luoghi pubblici o aperti al pubblico che dalle stesse hanno accesso e sono visibili.

Si precisa che tutti gli impianti che insistono nelle strade di delimitazione della categoria speciale, sono da considerarsi tali per i tratti interessati.

1.2. CATEGORIA NORMALE:

appartengono a questa categoria tutte le località comprese nel restante territorio comunale.

2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle località comprese nella categoria speciale di cui alla predetta «*Tabella A*», sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.

ART. 4

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

Il Comune di Catania, tramite il proprio Settore Affissioni e Pubblicità provvede direttamente alla applicazione dell'imposta sulla pubblicità e alla riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni nell'ambito della gestione del relativo servizio.

ART. 5

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le previste maggiorazioni, sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e sono riportate parimenti in allegato al presente Regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1° si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

CAPO II°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli definiti dall'art. 47, comma 7° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*), che tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.
2. Il numero complessivo degli impianti e mezzi pubblicitari non potrà essere superiore a N° 6.500, così distinti:

N° 2500 IMPIANTI COMUNALI PER IL PUBBLICO SERVIZIO, Nelle seguenti tipologie:		
N. 105	Poster	Cm. 600 x 300
N. 257	Stendardi Bifacciali	Cm. 200 x 140
N. 400	Stendardi Bifacciali	Cm. 140 x 200

N. 813	Stendardi Monofacciali	Cm. 140 x 200
N. 615	Stendardi Monofacciali	Cm. 200 x 140
N. 85	Stendardi Bifacciali	Cm. 100 x 140
N. 175	Stendardi Monofacciali	Cm. 100 x 140
N. 50	Stendardi Monofacciali	Cm. 70 x 100

N° 2000 IMPIANTI PUBBLICITARI PROPRIAMENTE DETTI, Nelle seguenti tipologie:		
N. 500	Poster	cm. 600 x 300
N. 500	Stendardi Bifacciali	cm. 100 x 140
N. 500	Impianti Para-pedonali	Con tipologie diverse
N. 500	Impianti Vari	Per le eventuali esigenze di mercato

N° 2000 IMPIANTI DA DESTINARE A SOGGETTI PRIVATI PER L'ESERCIZIO DELLE AFFISSIONI DIRETTE, Nelle seguenti tipologie:		
N. 635	Poster	cm. 600 x 300
N. 900	Stendardi Bifacciali	cm. 140 x 200
N. 330	Stendardi Bifacciali	cm. 200 x 140
N. 100	Stendardi Bifacciali	cm. 100 x 140
N. 35	Plance	cm. 140 x 100

IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AMT:		
N. 1200	Paline di Fermata	
N. 163	Pensiline Su cui insistono N. 2 Pannelli bifacciali di cm. 100 x 140 per lato	

3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 333.075 unità, registrata al 31 dicembre 1991, è di mq. 10.100 e quindi non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 507/93 art. 18 3° comma. Detta superficie è destinata per il 60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale e comunque prive di rilevanza economica e per il restante 40% alle affissioni di natura commerciale. Per comprovate esigenze di carattere temporaneo, detta proporzione potrà variare del 10% in più o in meno in favore di ciascuna tipologia.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, non potrà eccedere i 18.500 metri quadrati.

ART. 7

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, acquisiti i pareri delle Commissioni consiliari competenti.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e tenuto conto del traffico veicolare.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e precisamente: « è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nelle sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. »

ART. 8

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 7 comma 2°, il 28° Settore Affissioni & Pubblicità può concedere a soggetti privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

CAPO III°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 9

NORMA DI RINVIO

- La legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (Art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (Art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (Artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

ART. 10

Applicazione dell'imposta

- L'imposta comunale sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni ed a tutte le altre forme pubblicitarie eseguite con qualsiasi mezzo visivo, acustico, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, esposte ed effettuate nell'ambito del territorio Comunale, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.
- Per insegne si intendono le scritte a carattere permanente, esposte nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività prevalente o qualsiasi altra scritta di cui all'art. 7, 3° comma.
- Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

- Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- È attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2° dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
- Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 comma 2° del D. Lgs. n. 507/93, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

ART. 11

Soggetti passivi

- Soggetto passivo dell'imposta, a titolo principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- È coobbligato solidalmente al pagamento del tributo, il soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità e cioè il «*soggetto pubblicizzato*».
- È fatto obbligo alle imprese esercenti di fornire entro la prima decade del mese successivo a cui la stessa si riferisce apposita dichiarazione, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante le esposizioni pubblicitarie realizzate nel mese, completa della denominazione e della sede del soggetto pubblicizzato, nonché della durata della pubblicità e della ubicazione dei siti utilizzati per la diffusione del messaggio.

ART. 12

Autorizzazione

- Chiunque intenda installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, impianti parapetonali, lampade, globi, o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporaneo, anche se esente da imposta, deve preventivamente inoltrare apposita richiesta al 28° Settore Affissioni e Pubblicità con le modalità indicate nel successivo articolo 13.
- Il predetto Settore Affissioni e Pubblicità, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, decide, acquisito il parere dei propri tecnici, sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda.

- Non è richiesta autorizzazione per le forme di pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessarne i cristalli, con display di dimensioni inferiori al ½ metro quadro e a condizione che non sia su questi reclamizzata la ragione sociale.
- La pubblicità installata od effettuata non in conformità alle condizioni riportate nell'autorizzazione è considerata abusiva similmente ad ogni variazione apportata a pubblicità in opera.
- Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
- L'autorizzazione e la ricevuta attestante il pagamento dell'imposta, dovranno essere esibite ad ogni richiesta della Vigilanza Urbana, nonché di altro personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, o dal Ministero delle Finanze, munito di tesserino di identità.
- I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a:
 - Verificare il buono stato di conservazione del cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno.
 - Effettuare tutti gli interventi necessari ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi.
 - È fatto obbligo alle Ditte pubblicitarie titolari dell'autorizzazione di esibire, all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di pubblicità, contratto di assicurazione, stipulato a copertura di eventuali danni prodotti a persone e/o cose, qualora in base alle caratteristiche dell'impianto e alla sua ubicazione, quest'ultimo possa costituire cagione di pericolo per persone e/o cose.
- È data facoltà all'utente che chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una insegna di esercizio luminosa o illuminata di farsi rappresentare da ditta specializzata nella produzione ed installazione di insegne ed abilitata ai sensi della Legge 46/90 (Sicurezza sugli impianti).
- È necessaria, altresì, l'autorizzazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie (Legge 15/2/92 n. 175). Tale pubblicità è consentita soltanto mediante l'apposizione di targhe sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.
- L'interessato per conseguire tale autorizzazione deve inoltrare domanda in carta legale diretta al Sindaco – 28° Settore Affissioni e Pubblicità, dopo aver ottenuto il nulla-osta da parte dell'Ordine o Collegio professionale competente.
- L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione, previo pagamento dell'imposta dovuta
- È fatto obbligo all'utente di produrre, in uno all'istanza, certificato rilasciato dalla CC.I.AA. da cui si rilevi che l'azienda produttrice dell'insegna di cui chiede l'autorizzazione per la installazione, risulti essere abilitata ai sensi della Legge 46/90 (Sicurezza sugli impianti).

ART. 13

Domanda e documentazione

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente art. 12, gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda in carta legale, diretta al Sindaco – 28° Settore Affissioni e Pubblicità.

La domanda dovrà contenere le indicazioni qui di seguito riportate:

- 1) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, dichiarazione dell'attività autorizzata.
- 2) Strada e/o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione del mezzo
- 3) Ragione Sociale e Sede Legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita Iva e il numero d'iscrizione alla CC.I.AA.
- 4) Dichiarazione redatta ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare, sarà posto in opera nel rispetto delle norme di sicurezza in materia vigenti, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- A. Pianta planimetrica in triplice copia, dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato min. di cm. 9 x 12 dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico dell'ambiente circostante (*n. 3 fotografie particolari*), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (*n. 3 fotografie d'insieme*).
- B. Progetto dal quale risultino un prospetto e sezione (*scale 1:20 o 1:50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime*) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad interessare. Per le forme di pubblicità da realizzare nel centro storico e in luoghi soggetti alla particolare tutela *della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.* devono essere prodotte ulteriori tre copie per l'ottenimento del N.O. di competenza di quest'ultima (art. 7 legge 29/6/939 N. 1497).
- C. Copia del contratto di locazione o di concessione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.
- D. Per gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, dichiarazione con cui l'utente si impegna a stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni a persone e/o cose causati

dal manufatto. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione della «dichiarazione di pubblicità».

E. Relazione tecnica illustrativa.

F. Ove necessario, il N.O. di cui all'art. 12.

- Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dai dati e documenti mancanti e le stesse verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta del 28° Settore.
- Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, anche se potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.

ART. 14

Publicità temporanea

- Si intende temporanea quella pubblicità che indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di oggettiva stabilità.
- Tutte le forme di pubblicità temporanea anche se luminosa o illuminata, devono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi (gonfaloni), cavalletti, cartelli provvisori e cartelli reclamizzanti le vendite straordinarie.
- Alla domanda per la esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari, deve essere allegata la documentazione prevista dal precedente articolo 13.

ART. 15

Sostituzioni

- È consentita la sostituzione di insegne e di altri mezzi pubblicitari già autorizzati se non in contrasto con le norme del presente Regolamento e salvo quanto previsto dal successivo art. 16, previa comunicazione scritta, diretta al Sindaco – 28° Settore Affissioni e Pubblicità ed a condizione che la sostituzione non comporti aumento della superficie e modifica sostanziale del tipo e delle caratteristiche della pubblicità.
- Nella comunicazione redatta contenente i dati di cui ai punti: 1 – 2 - 3 - 4 dell'art. 13, dovrà essere dichiarato che non verranno apportate modifiche secondo quanto stabilito dal comma precedente.

- Alla comunicazione dovrà essere allegata copia della precedente autorizzazione.
- Tali comunicazioni se non in contrasto con il presente Regolamento, saranno autorizzate dal 28° Settore Affissioni e Pubblicità. Le sostituzioni, nel rispetto di quanto sopra specificato non danno luogo ad una nuova tassazione.

ART. 16

Variazioni

- Quando si voglia apportare qualsiasi variazione alla pubblicità esposta, diversa da quella prevista all'articolo precedente, deve essere presentata domanda a norma del presente Regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.
- Le variazioni danno luogo a una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità.
- Nei suddetti casi il Comune effettuerà il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- Le variazioni che possono essere chieste dagli operatori del settore dovranno riguardare esclusivamente le modificazioni delle superfici autorizzate e della pubblicità effettuata; restano pertanto escluse dalla predetta ipotesi le variazioni concernenti i trasferimenti degli impianti da un punto all'altro del territorio della città.

ART. 17

Pagamento dell'imposta

- L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento per la pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella luminosa (articolo 12 commi 1-3 e articoli 13 e 14 commi 1-3 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507).

PUBBLICITÀ ORDINARIA

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

PUBBLICITÀ LUMINOSA

- Per le altre forme di pubblicità il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni (art. 9 D. Lgs. 507/93).
- Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale il tributo può essere anche pagato in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a tre milioni.
- Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento dell'importo a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a lire cinquecento o per eccesso se è invece superiore.
- È consentito il pagamento diretto presso appositi uffici del solo diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
- La relativa attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla prescritta dichiarazione (art. 8 D. Lgs. 507/93), se dovuta, ovvero presentata al Comune.
- È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni detta attestazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale indicato nel 6° comma dell'art. 12.
- Per il pagamento coattivo si rinvia alle disposizioni del D.P.R. 28.01.88 n.43.

ART. 18

Pubblicità su spazi ed aree comunali

- Per la pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni ed aree appartenenti al demanio comunale, è dovuto in aggiunta all'imposta sulla pubblicità e all'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se applicabile, il pagamento contestuale di canoni di affitto o di concessione.
- I canoni suddetti, vengono deliberati dalla Giunta Comunale entro la fine di ciascun anno e se non modificati entro tale periodo, si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 19

Rilascio autorizzazione amministrativa

Il 28° Settore Affissioni e Pubblicità, al fine di garantire l'esigenza dell'utenza e quelle preminenti del decoro e dell'ambiente e il rispetto della legislazione vigente:

- A. Esamina la domanda in ordine progressivo al numero di protocollo di registro generale.
- B. Accerta la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dal presente Regolamento (art. 13) e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa.

- C. Propone le modifiche ritenute necessarie per rendere i mezzi pubblicitari oggetto di esame, conformi alle norme del presente Regolamento.
- D. Convoca direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice, nella eventuale necessità di acquisire ulteriori elementi.
- E. Per i mezzi pubblicitari da collocarsi in edifici o in ambienti di particolare interesse storico, artistico o ambientale di cui agli elenchi formulati dalla locale Sovrintendenza ai BB.CC.AA. richiede la campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto.
- F. Prescrive le modifiche ritenute necessarie affinché i mezzi pubblicitari possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente. Le ipotesi di cui ai punti b, c, d, sospendono la decorrenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 12.
- G. Autorizza di volta in volta il collocamento di cartelli e di impianti luminosi in regola con le norme C. E. I. (D.P.R. 46/90) e col Nuovo Codice della strada (*Decreto Legislativo 285/92*) e prescriverà i luoghi di possibile collocamento, le dimensioni e il materiale impiegabile.
- H. Esprime parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in merito all'installazione dei mezzi pubblicitari.

**L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione
dell'avvenuto pagamento nei casi di:**

- a) Pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante.
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
- E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14 comma - septies, del Decreto Legge 1 luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, con Legge 9 agosto 1988 n. 488.

ART. 20

Esonero del rilascio dell'autorizzazione amministrativa

Non è richiesta la preventiva autorizzazione per:

- A. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, di battelli, barche e simili, aeromobili.

- B. Le iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi sulla carrozzeria dei veicoli esclusi i cristalli, iscrizioni su tende solari, scritte sui cristalli nel sovrappunto del negozio, sulle maniglie, sullo zerbino, sul pavimento, sulle saracinesche etc. Targhe professionali collocate a fianco del portone d'ingresso quando questo non abbia rilevanza architettonica (*presenza di pilastri, colonne, bozzati lesene*).
- C. La pubblicità su ponteggi di cantiere o su recinzioni di cantiere, o su baracche e attrezzature di cantiere.
- D. La pubblicità ordinaria, luminosa o illuminata effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, anche se visibile dall'esterno.
- E. La sostituzione di insegne e di altri mezzi pubblicitari secondo quanto previsto al precedente articolo 15, salvo il N.O. della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. ove occorrente.
- F. La pubblicità varia (*distribuzione di manifestini, personale circolante con cartelli, disegni fumogeni e lancio di oggetti, purché non in contrasto con le norme di Pubblica Sicurezza e manifestini*).
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, lettera C del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 380 e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

ART. 21

Zonizzazione

Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:

Zona "A"	CENTRO STORICO
ZONA "B"	ZONA EDIFICATA FUORI DAL CENTRO STORICO
ZONA "C"	AREA COMUNQUE NON EDIFICATA

ZONA A: Centro Storico

- Sono vietati i mezzi pubblicitari sui tetti, sui cornicioni e sui terrazzi, nonché quelli verticali ed orizzontali "a bandiera".
- Saranno autorizzati i mezzi pubblicitari contenuti all'interno degli stipiti delle aperture e non aggettanti a questi.
- Saranno autorizzati i mezzi pubblicitari a parete e le targhe a condizione che non si sovrappongano a stucchi, basamenti, mostre, lesene, ringhiere, cornici, o altro elemento decorativo e che, in ogni caso, si inseriscano armonicamente nell'insieme dell'edificio e dell'ambiente circostante.
- Sarà autorizzata la collocazione di targhe di dimensioni non superiori a cm. 30 x 20.
- Sono vietati gli impianti pubblicitari su pali in sede pubblica e privata, ad eccezione di quelli collocati dal Comune o altro Ente pubblico per la pubblica affissione e per soddisfare interessi pubblici, sempre che tali impianti non siano d'ostacolo alla viabilità veicolare e pedonale e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente circostante. La misura è fissata in cm. 100 x 140 e 200 x 140.
- Gli impianti pubblicitari di proprietà di terzi, installati in «centro storico» e debitamente autorizzati in via provvisoria dall'Amministrazione Comunale per l'affissione diretta di manifesti e simili, risultanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno ivi mantenuti fino a quando l'Amministrazione non vi provvederà con mezzi propri.
- È vietato l'approntamento di spazi per l'affissione sui muri degli edifici vincolati ai sensi degli art. 1 e 4 della Legge 1/6/1939 n. 1089.
- È vietata la installazione di vetrine incassate, per qualunque spessore nella muratura.
- Saranno autorizzate le vetrine appoggiate al paramento murario.
Le vetrine in questione non dovranno occupare tutta la superficie muraria tra bucatore, tutta la superficie di pertinenza del richiedente e non dovranno sovrapporsi a stucchi, mensole, basamenti o altro elemento decorativo dell'edificio. L'oggetto massimo è fissato in cm. 20.
- Saranno autorizzate capottine collocate esclusivamente a piano terra, singole per ciascuna apertura, che siano contenute all'interno dello stipite dell'apertura e poste, una volte estese, ad una altezza da terra non inferiore a mt 2,20.
- È vietata la installazione di pensiline in quanto compromettano l'integrità dell'edificio.
- Sarà autorizzata l'installazione di saracinesche utilizzate esclusivamente per le singole aperture. L'infisso dovrà trovare alloggiamento all'interno degli stipiti delle bucatore.
- Ogni esposizione pubblicitaria, qualunque sia la dimensione, dev'essere realizzata con materiali e con colori dell'edificio ove si appoggia, nonché in armonia con il contesto architettonico della zona in cui insiste il manufatto.
- Con le modalità di cui all'art. 14 possono essere collocati drappi, striscioni e simili attraversanti vie e piazze, esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale.

Tale esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive allo stesso. (Art. 51 comma 10° D.P.R. 16.12.92 N. 495. – **Regolamento di esecuzione del Codice della Strada**).

- È vietato dotare l'impianto pubblicitario di illuminazione a intermittenza.
- I cassonetti sono consentiti solo se collocati entro i sovrapporti degli sporti, l'installazione del cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e dovrà essere con sporgenza massima di cm. 5 dal filo muro delle mazzette interne agli sporti. In presenza di irrisolvibili esigenze tecniche da dimostrare ed ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe (*sulle sporgenze*) dal Servizio Pubblicità del 28° Settore Affissioni e Pubblicità.

ZONA B: Zona edificata al di fuori del Centro Storico

- Per quanto riguarda i cassonetti è applicabile la normativa prevista per la "Zona A", salvo la possibilità di una sporgenza massima di cm. 15 dal filo del muro o delle mazzette interne degli sporti. In presenza di irrisolvibili esigenze tecniche da dimostrare ed ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe.
- È consentita l'installazione di mezzi pubblicitari sui tetti e terrazze, nonché a bandiera in relazione alle situazioni estetico-ambientali e all'architettura degli edifici interessati, secondo quanto previsto dai successivi articoli 22 - 23 - 24.

ZONA C: Area comunque non edificata

- Nelle aree comunque non edificate si devono rispettare i limiti e divieti previsti dal vigente Codice della strada, nonché per il luoghi sottoposti a speciale protezione dalla Sovrintendenza, i limiti e divieti a tutela del paesaggio.

ART. 21/bis

Mezzi pubblicitari di pubblica utilità

- Per la individuazione dei servizi di pubblica utilità (ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, posti telefonici, ricevitorie totocalcio, lotto e rivendite di generi di monopolio) ricadenti in «*centro storico*» è consentita, allorquando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, la installazione di mezzi pubblicitari a cassonetto e del tipo a bandiera.
- Sono, altresì, consentite nel «*centro storico*» le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamenti.
- La *croce rossa luminosa* è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (Art. 50 Codice della strada).
- Lo spessore dell'insegna non può superare i cm. 16 (sedici) se monofacciale ed i cm. 20 (venti) se bifacciale.
- La sporgenza massima dal filo del muro dell'impianto pubblicitario, non potrà essere maggiore di mt 0,75 e, comunque, la sporgenza deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede se il servizio di pubblica utilità ricade in centro storico.
- Per i mezzi pubblicitari riguardanti i servizi di pubblica utilità e la cui esposizione è resa obbligatoria da leggi o regolamenti, che ricadono al di fuori del «*centro storico*» e, precisamente nella zona "B" si rimanda alle prescrizioni contenute nell'art. 22; per quelli ricadenti in zona "C" si rimanda ai limiti e divieti previsti dal vigente Codice della strada.

ART. 22

Mezzi pubblicitari a bandiera - Norme per la zona "B" - Prescrizione

- È consentita la installazione dei mezzi pubblicitari a bandiera o in sporto a condizione che si inseriscano armonicamente nell'ambiente circostante. L'altezza potrà essere al massimo di mt. 3.00 per edifici con altezza non inferiore a mt. 9.00, senza superare la linea di gronda. Per altezze superiori a mt. 1.00, saranno ammesse insegne di dimensione proporzionalmente superiore.
- La sporgenza massima dal filo del muro dell'impianto pubblicitario, non potrà essere maggiore di mt. 1.00 nella zona B e comunque la sporgenza deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.
- Le due misure di cui sopra, potranno essere ridotte in ragione della larghezza della strada in cui l'impianto deve essere installato. Detto impianto non potrà essere installato ad un'altezza

dal suolo inferiore a mt. 3.00. Potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

- L'installazione non potrà essere effettuata a meno di mt. 1.00 dallo spigolo dell'edificio; nel caso di facciate contigue, la collocazione dovrà avvenire entro un metro dai rispettivi confini.
- La pubblicità a bandiera, oltre al rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante, deve garantire sia lo spazio visivo degli abitanti del palazzo che la regolare circolazione veicolare.

ART. 23

Norme per tutte le zone - Limitazioni e divieti

- È vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale di cui all'elenco approntato dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA.
- È vietata qualunque forma di pubblicità sui lungomari lato mare.
- I mezzi pubblicitari non potranno comunque essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marca piano, lesenature, né interessare arcate di portici e sottoportici e relative strutture architettoniche.
- È assolutamente vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari a bandiera su strade prive di marciapiede.
- È vietato il collocamento di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle ringhiere dei balconi.
- È vietata la unificazione di due o più impianti pubblicitari, seppure autorizzati singolarmente.
- Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in transito sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possono generare confusione con i segnali stradali, con i semafori, o rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento.
- L'installazione di mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nelle zone "B e C", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
- Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse.
- Su aree destinate ad uso pubblico (*giardini pubblici, bambinopoli*) è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari luminosi o non luminosi.

Fanno eccezione i seguenti casi:

1. Con le modalità di cui all'art 14, nella zona "A" (*di cui all'art. 21*) possono essere collocati drappi, striscioni, stendardi e simili attraversanti vie e piazze esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, turistiche e congressuali di indiscusso interesse cittadino, con esclusione della pubblicità commerciale. Nella zona "B" (*di cui al precedente art. 21*), sono ammesse le suddette forme pubblicitarie anche se con contenuto commerciale
2. Gli stendardi (*gonfaloni*) potranno essere collocati sui pali della pubblica illuminazione, appositamente predisposti ed autorizzati dall'ufficio competente.
3. Sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari, l'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo entro la sagoma del manufatto, senza sporgere dal perimetro strutturale.
4. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.

ART. 24**Caratteristiche dei mezzi pubblicitari**

- I mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati con materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza e sicurezza.
- Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, tale da escludere ogni rischio di abbagliamento o distrazione nella guida per i conducenti di veicoli.
- Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
- È vietato usare lo stemma del Comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.

ART. 25

Stato di conservazione

- Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione. In caso contrario, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne la rimozione o il ripristino, assegnando un termine.
- Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e/o di custodia, salvi naturalmente altri eventuali pagamenti per tributi o diritti.
- I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta e possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque non oltre 15 gg. dalla cessazione della pubblicità, come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione o dalla scadenza agli effetti dell'applicazione dell'imposta.
- Resta l'obbligo a carico degli interessati, titolari di autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari, di ripristinare ove occorra, il supporto su cui gli stessi insistevano.
- In caso di inosservanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale addebitando alle committenti le relative spese secondo le modalità e le forme previste dai regolamenti vigenti.

ART. 26

Responsabilità

- Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché previo conseguimento di qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla-osta da parte dello stesso Comune o di qualsiasi altra Autorità o Ente.
- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al Demanio Comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche. In tali casi l'eventuale preventiva presentazione della dichiarazione e la conseguente liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, non autorizzano il contribuente alla effettiva esposizione pubblicitaria. L'eventuale rimozione dell'impianto non autorizzato non dà luogo al rimborso dell'imposta pagata. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

- Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 27

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decadrà quando:

1. Non vengono osservate le prescrizioni alla quale è subordinata.
2. Non venga usufuita entro il termine di trenta giorni dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati.
3. Se vengono a mancare le condizioni, che hanno determinato i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Per mancati versamenti dell'imposta annuale di pubblicità o di due rate consecutive, laddove è consentito il pagamento in rate trimestrali, qualora l'interessato non vi abbia provveduto entro 20 gg. dalla richiesta

ART. 28

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà revocata quando:

1. L'impianto pubblicitario, ancorché autorizzato, in quanto conforme alle norme contenute nel presente Regolamento, si trovi in uno dei casi contemplati nel precedente art. 23.
2. Per motivi di pubblico interesse.

ART. 29

Anticipata rimozione

- Nel caso di rimozione del manufatto pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta rispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario.
- La rimozione, naturalmente, dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, pali, cassonetti, appoggi, etc. ed il ripristino alla forma preesistente della sede ove insisteva il mezzo pubblicitario.
- Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate tutte le sanzioni di cui al presente Regolamento, unitamente al pagamento dell'imposta corrispondente al successivo periodo di pubblicità compreso dalla data di anticipata scadenza al giorno di rimozione, che sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dal precedente articolo 25.

CAPO IV°

Diritti sulle pubbliche Affissioni

ART. 30

NORMA DI RINVIO

- L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.

ART. 31

Servizio delle Pubbliche Affissioni

- Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Catania, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. Tale servizio è inteso a garantire in maniera specifica l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
- È intendimento dell'Amministrazione prevedere, nel piano generale degli impianti, alcuni spazi in zone di pertinenza di ciascun Consiglio di quartiere, per le comunicazioni di carattere sociale ed istituzionale.
- Il Comune di Catania garantisce siffatto servizio anche per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
- È assolutamente vietata l'affissione di manifesti in impianti comunali siti nel « *centro storico*», che abbiano contenuto commerciale, ad esclusione di quelli aventi natura culturale, sportiva, filantropica e religiosa, etc.
- La disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni è calcolata in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente a Catania.
- Al momento dell'approvazione del presente Regolamento, il Comune di Catania dispone di un parco impianti costituito da n° 2.307 unità, di varia tipologia, pari mq. 10.100 che corrispondono n° 14.429 spazi del formato base di cm. 70 x 100.
- Il Comune di Catania applica la maggiorazione del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli del formato di cm. 70 x 100.
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
- La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta dall'ufficio in relazione alla disponibilità ed entro i limiti della categoria fissata dal committente.
- Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

ART. 32

Modalità per le Affissioni

- Per ottenere le affissioni sugli impianti comunali, gli interessati dovranno presentare o far pervenire in orario d'ufficio, opportuna istanza in carta semplice al 28° Settore Affissioni e Pubblicità, con i relativi manifesti. Contestualmente, onde poter dare corso all'affissione, gli interessati effettueranno il pagamento dei relativi diritti, producendo all'ufficio competente la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Secondo le esigenze di servizio, l'ufficio può limitare sia il numero dei manifesti che la durata della esposizione.
- Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune; nei casi di affissione non avente carattere commerciale, viene istituito il servizio di cassa per il pagamento diretto.
- Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dei propri ordinamenti; in tali casi viene comunque applicata la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art 23 comma 2° del D. Lgs. n. 507/93, nonché i dovuti interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
- Le affissioni devono essere effettuate seguendo l'ordine di precedenza risultante dalla data di ricezione della domanda.
- Oltre le copie da affiggere, dovranno essere presentate almeno quattro copie da tenersi ad uso dell'ufficio. Ogni manifesto affisso porterà il timbro dell'Ufficio delle pubbliche affissioni, con la data di inizio e scadenza stabilita.
- Il Comune si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, per esigenze di servizio, qualsiasi spostamento di impianti comunali adibiti alle affissioni. Qualora lo spostamento avvenisse dalla categoria *speciale* alla categoria *normale*, il Comune è tenuto a rimborsare al committente l'importo della differenza di tariffa già pagato.
- Si considera "*caso di forza maggiore*" il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni caso qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la commissione senza alcun onere. In tali ipotesi il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dal pagamento delle stesse.
- I manifesti consegnati al Servizio Affissioni devono corrispondere per titolo, formato e quantitativo, alla prenotazione effettuata. Non compete al committente alcun rimborso, totale o parziale, quando i manifesti non pervengano al Servizio Affissioni almeno due giorni prima della data richiesta per l'affissione ed, a causa del ritardo, l'affissione stessa non possa essere eseguita.
- Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso il Comune non vi siano esemplari di manifesti da sostituire, deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere nel frattempo mantenuto a sua disposizione, il relativo spazio.

- Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto a titolo di penale per avere sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.
- La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni, con i quantitativi affissi.
- Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte, sono considerate nuove e distinte affissioni.
- I manifesti pervenuti per l'affissione senza il relativo ordine formale e pagamento dei diritti, come pure le eccedenze di qualsiasi genere, se non ritirati dall'utente entro tre mesi da quando sono pervenuti, verranno inviati al macero senza altro avviso.
- Gli eventuali reclami presentati dopo la scadenza della validità dell'affissione non saranno presi in considerazione.
- Tutte le affissioni sono assoggettate, oltre che alle disposizioni indicate nel presente Regolamento, anche alle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 33

Affissioni dirette

- Il Comune può consentire, così come disposto dal precedente art. 8, l'affissione diretta da parte degli interessati di manifesti, fotografie e simili, su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
- Tali apposite strutture, dovranno essere predisposte dai soggetti privati i quali saranno autorizzati entro i limiti previsti dal presente Regolamento, relativamente alla tipologia e alla superficie indicata per l'esercizio delle affissioni dirette.
- Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di quadri o spazi per l'affissione diretta, devono essere presentate al Sindaco – 28° Settore Affissioni & Pubblicità in carta legale nella quale occorre specificare il numero e la tipologia degli impianti richiesti per l'affissione diretta. L'Amministrazione si riserva di stabilire modalità e termini attraverso cui procedere all'assegnazione degli spazi.
- Per il rilascio dell'autorizzazione per la installazione di impianti destinati alle affissioni dirette, si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo 12.
- Tutti gli impianti destinati all'affissione diretta, debbono recare ben visibile la indicazione della ditta installatrice con gli estremi per la identificazione, nonché la numerazione assegnata ad ogni impianto dagli Uffici Comunali.
- In mancanza di tale adempimento, gli impianti saranno considerati abusivi od abbandonati e pertanto dovranno essere rimossi nei termini e con le modalità previste dall'art. 29 del presente Regolamento.

- È fatto assoluto divieto effettuare affissioni dirette su impianti già autorizzati per esposizioni pubblicitarie. In caso di accertata violazione, l'Amministrazione procederà a revocare l'autorizzazione concessa per quel sito.

CAPO V°

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34

Rapporti con l'utenza

- Ai fini della massima trasparenza, presso i locali del 28° Settore Affissioni e Pubblicità debbono essere esposte per la pubblica consultazione: le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di natura commerciale, l'elenco delle vie e piazze che insistono nella categoria speciale.
- Onde garantire l'effettivo esercizio dei diritti di informazione, accesso, partecipazione al procedimento amministrativo, nonché una reale efficacia al servizio di ricezione di reclami e segnalazioni, presso il 28° Settore Affissioni e Pubblicità è operante una struttura volta a curare le relazioni con il pubblico.

ART. 35

Sanzioni tributarie ed interessi

- Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

- Le soprattasse previste dai suddetti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART.36

Sanzioni amministrative

- Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni, con notifica agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93.
- I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 507/93.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.
- Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 comma 4° del Decreto Legislativo n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre é calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 37

Riduzioni ed esenzioni

- I casi di riduzione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dagli artt. 18 e 20, mentre le fattispecie che danno luogo alla esenzione del tributo sono previste dagli arti 17 e 21 del D. Lgs. n. 507/93.
- I comitati, le Associazioni, le Fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, ai fini di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dell'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

- Nel caso di patrocinio o partecipazione degli Enti pubblici territoriali, deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta e del diritto.
- I circhi equestri e gli spettacoli viaggianti possono godere della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta e del diritto, solo se rientrano nella previsione di cui alla Legge 13.03.1968 n. 337.

ART.38

Targhetta di identificazione

- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a)	Amministrazione Rilasciante
b)	Soggetto Titolare
c)	Numero dell'Autorizzazione
d)	Numero progressivo ed ubicazione
e)	Data di scadenza
- La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 39

Affissioni abusive

- Le affissioni di manifesti, fotografie e simili non autorizzate a norma del presente Regolamento, sono ritenute abusive. Il Comune provvede a rimuovere le affissioni abusive addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute forfettariamente per la deaffissione.
- Il Comune provvede anche a deaffiggere le affissioni di carattere elettorale eseguite al di fuori degli spazi consentiti ed al recupero delle spese sostenute nei confronti sia dell'esecutore materiale che del committente responsabile. (Legge 25.03.1193 n. 81 art. 29 commi 3 – 4 e Legge 10.12.1993 n. 515 art. 15 comma 3 e art. 20).
- Le somme recuperate quale rimborso spese per la deaffissione sono destinate al miglioramento delle strutture del 28° Settore Affissioni e Pubblicità.

ART. 40

Impianti pubblicitari abusivi

- La installazione di impianti per le affissioni dirette e di pubblicità non debitamente autorizzata a norma del presente Regolamento, è da ritenersi abusiva. I trasgressori, previa contestazione delle infrazioni, devono rimuovere entro il termine perentorio di cinque giorni, giusta ordinanza sindacale n. 1629 del 9 novembre 1993, gli impianti abusivi. Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio alla rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune provvede ad effettuare la immediata copertura della pubblicità realizzata senza il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento.
- L'Amministrazione comunica, in forma amministrativa, l'avvenuta rimozione a danno al proprietario dell'impianto, al quale verrà data la facoltà di prelevare il mezzo pubblicitario rimosso nel termine di gg. 15 (quindici) dalla data di ricezione del suddetto invito, previo pagamento di quanto dovuto per imposta, soprattasse, interessi, custodia e per spese di rimozione. Trascorso, infruttuosamente, il superiore termine, l'Amministrazione assume la proprietà del mezzo rimosso.
- I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 41

Termini di attuazione

- I mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con questo, dovranno essere uniformati alle norme dello stesso.
- Gli utenti interessati alla modifica o sostituzione dei propri impianti pubblicitari, inoltreranno entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento apposita istanza in carta semplice che sarà esaminata dal 28° Settore Affissioni e Pubblicità con diritto di precedenza.
- I mezzi pubblicitari che dovessero risultare non conformi alle norme del presente Regolamento e quelli per i quali sia stata rigettata l'istanza di cui al comma precedente, dovranno essere rimossi nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

Norma finale di rinvio

- Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ART. 43

Norma transitoria

- In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 20 del D. Lgs. 507/93, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

ART. 44

Entrata in vigore

- Il presente Regolamento *una* volta esecutivo, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 44/1991 entra in vigore il 1° Gennaio 1995.

ART. 45

Abrogazione

- A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia di cui alle Consiliali n. 31 del 21.12.1973 e n. 37 del 10.04.1987 che siano contrarie o incompatibili con le norme del presente Regolamento.

INDICE ANALITICO

CAPO I°	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1	2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2	2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	2
ART. 3	3
DIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE	3
ART. 4	3
GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI.....	3
ART. 5	4
TARIFFE E MAGGIORAZIONI.....	4
CAPO II°	4
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI	4
ART. 6	4
TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	4
ART. 7	6
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	6
ART. 8	6
IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE.....	6
CAPO III°	7
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	7
ART. 9	7
NORMA DI RINVIO.....	7
ART. 10	7
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	7
ART. 11	8
SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 12	8
AUTORIZZAZIONE	8
ART. 13	10
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE.....	10
ART. 14	11
PUBBLICITÀ TEMPORANEA	11
ART. 15	11
SOSTITUZIONI.....	11
ART. 16	12
VARIAZIONI.....	12
ART. 17	12
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.....	12
ART. 18	13
PUBBLICITÀ SU SPAZI ED AREE COMUNALI	13
ART. 19	13
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
ART. 20	14
ESONERO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	14
ART. 21	15

ZONIZZAZIONE.....	15
ART. 21/BIS.....	18
MEZZI PUBBLICITARI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	18
ART. 22.....	18
MEZZI PUBBLICITARI A BANDIERA - NORME PER LA ZONA “B” - PRESCRIZIONE.....	18
ART. 23.....	19
NORME PER TUTTE LE ZONE - LIMITAZIONI E DIVIETI.....	19
ART. 24.....	20
CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	20
ART. 25.....	21
STATO DI CONSERVAZIONE.....	21
ART. 26.....	21
RESPONSABILITÀ.....	21
ART. 27.....	22
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	22
ART. 28.....	22
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	22
ART. 29.....	23
ANTICIPATA RIMOZIONE.....	23
CAPO IV°.....	23
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
ART. 30.....	23
NORMA DI RINVIO.....	23
ART. 31.....	24
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
ART. 32.....	25
MODALITÀ PER LE AFFISSIONI.....	25
ART. 33.....	26
AFFISSIONI DIRETTE.....	26
CAPO V°.....	27
DISPOSIZIONI COMUNI.....	27
ART. 34.....	27
RAPPORTI CON L'UTENZA.....	27
ART. 35.....	27
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.....	27
ART.36.....	28
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	28
ART. 37.....	28
RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	28
ART.38.....	29
TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE.....	29
ART. 39.....	29
AFFISSIONI ABUSIVE.....	29
ART. 40.....	30
IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI.....	30
ART. 41.....	30
TERMINI DI ATTUAZIONE.....	30
CAPO VI°.....	31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	31
ART. 42.....	31
NORMA FINALE DI RINVIO.....	31

ART. 43	31
NORMA TRANSITORIA.....	31
ART. 44	31
ENTRATA IN VIGORE	31
ART. 45	32
ABROGAZIONE	32